Kanton Tessin

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen**

Band (Jahr): **3/1917 (1917)**

PDF erstellt am: **30.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-23222

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1916.

XXI. Kanton Tessin.

Sekundarschulen.

Legge sulle Scuole tecniche di grado inferiore. (Del 3 luglio 1916.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

La seguente legge sulle Scuole tecniche di grado inferiore.

*Capitolo I. — **Scuole tecniche inferiori.***

Art. 1. Nelle Scuole tecniche di grado inferiore è impartito l'insegnamento secondario inferiore.

La licenza di Scuola tecnica inferiore abilita all'ammissione al 4º corso di Scuola tecnica, alla Normale, alla Scuola cantonale di Commercio.

Art. 2. Gli studi nelle Scuole tecniche inferiori si compiono in tre classi di un anno ciascuna.

Art. 3. Le Scuole tecniche di grado inferiore possono essere maschili, femminili o miste.

Art. 4. Per essere inscritto alla prima classe di una Scuola tecnica inferiore, l'allievo deve presentare la licenza della Scuola elementare di grado inferiore o superare un esame d'ammissione.

La tassa annua di ammissione è fissata in fr. 25 salvo dispensa in conformità dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1915, sulle tasse scolastiche.

Art. 5. Le Scuole tecniche di grado inferiore sono istituite su domanda di un Comune o Consorzio di Comuni, nelle località sprovviste di Scuole secondarie pubbliche e in condizioni di non poter profittare, senza disagio, dell'istituto scolastico cantonale più vicino.

Art. 6. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non si può seriamente presumere che la scuola avrà, nel termine di tre anni, le tre classi regolarmente costituite, con un minimo di 10 allievi ciascuna e con un totale di almeno 40.

Art. 7. Quando una classe conta più di 40 allievi, dev'essere sdoppiata in due sezioni parallele.

Art. 8. Per essere nominato docente di una Scuola tecnica di grado inferiore, il candidato deve presentare il diploma della Scuola pedagogica annessa al Liceo cantonale od altro titolo equipollente.

Capitolo II. — Disposizioni generali.

Art. 9. La direzione e vigilanza delle Scuole tecniche di grado inferiore spetta allo Stato, il quale emana i programmi degli studi e i regolamenti; provvede alla nomina dei direttori e degli insegnanti; assume a suo carico l'onorario dei medesimi, come pure le spese per la somministrazione degli strumenti didattici: collezioni scientifiche, libri, carte murali ed altri oggetti d'insegnamento d'uso collettivo delle scolaresche.

Art. 10. Il Comune o Consorzio di Comuni che intende avere nella rispettiva località una Scuola tecnica di grado inferiore, deve farne domanda al Consiglio di Stato, entro il mese di luglio.

Se la domanda è fatta da un Consorzio di Comuni, dev'essere accompagnata dalla convenzione, mediante la quale il Consorzio stesso viene istituito, ritenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 11. Sono a carico del Comune o del Consorzio:

a) le aule necessarie per allogarvi convenientemente la scuola e le singole classi;
b) la mobilia;
c) l'illuminazione e il riscaldamento;
d) i lavori e le spese per la manutenzione dei locali e della mobilia;
e) il servizio di pulizia e d'igiene.

Oltre i locali necessari alla scolaresca, si richiede pure una sala per la direzione e una stanza di sufficiente capacità e luce, per disporvi il materiale didattico e servire nel tempo stesso da sala dei professori; l'una e l'altra convenientemente ammobigliate.

Art. 12. I Comuni e Consorzi hanno verso le Scuole tecniche di grado inferiore, gli stessi obblighi di vigilanza che loro incombono rispetto alle Scuole elementari.

Art. 13. Una Scuola tecnica, il cui procedimento non fosse stato, durante un sessennio, conforme ai dispositivi della presente legge, sarà soppressa.

Capitolo III. — Disposizioni transitorie ed abrogative.

Art. 14. Le attuali Scuole maggiori che non venissero trasformate o sostituite da altre scuole previste dalla presente legge o da quella 28 settembre 1914, sull'insegnamento professionale, non potranno essere soppresse prima della scadenza del sessennio in corso.

Art. 15. In attesa di una legge che stabilisca definitivamente l'onorario dei docenti delle scuole pubbliche, gl'insegnanti delle Scuole tecniche inferiori riceveranno un onorario annuo da fr. 2300 a fr. 2500 e le insegnanti un onorario da fr. 1900 a fr. 2100.

Gl'insegnanti muniti del diploma della Scuola pedagogica annessa al Liceo cantonale od in possesso di un diploma per l'insegnamento delle lingue, rilasciato da un istituto superiore, percepiranno l'onorario assegnato dallo stesso decreto ai professori del Ginnasio e delle Scuole tecniche letterarie.

Art. 16. Gli art. 145 a 164 della legge 14 maggio 1879, 4 maggio 1882 sul riordinamento generale degli studi, come pure ogni altra disposizione contraria alla presente legge, sono abrogati.

Art. 17. La presente legge, trascorsi i termini del referendum, entrerà in vigore coll'anno scolastico 1916—1917.

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visto essere trascorso il termine prescritto dall'art. 31 della riforma costituzionale 2 luglio 1892 e dell'art. 1 della relativa legge 25 novembre successivo, senza che sia stata fatta domanda di referendum,

ordina

che la presente legge venga stampata sul Bollettino officiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, pubblicata ed eseguita.

XXII. Kanton Waadt.

1. Universität.

1. Loi sur l'enseignement supérieur à l'Université de Lausanne. (Du 15 mai 1916.)

Le Grand Conseil du Canton de Vaud,

Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat,

décrète:

Chapitre premier. — Dispositions générales. — Objets d'études. Enseignement.

Article premier. L'Université a pour but de préparer aux carrières qui exigent une instruction supérieure, d'entretenir dans le pays une culture scientifique, littéraire et artistique, et de concourir au développement général de la science, des lettres et des arts.

Art. 2. L'Université est placée au chef-lieu du Canton. Elle est à la charge de l'Etat.

Art. 3. L'Université comprend:

1. Une faculté de théologie protestante;
2. „ „ „ droit;
3. „ „ „ médecine;
4. „ „ des lettres;
5. „ „ „ sciences.

A la faculté de droit se rattachent:

a) Une Ecole des sciences sociales et politiques;
b) Une Ecole des hautes études commerciales;
c) Un Institut de police scientifique.